



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **17 marzo 2021**

L'iscrizione all'Albo non basta a qualificare l'impresa artigiana

La Cassazione Civile Sezione Lavoro sentenza 8 marzo 2021, n. 6314.

L'iscrizione nell'apposito Albo **non costituisce prova** ai fini del corrispondente inquadramento previdenziale presso l'INPS, appare necessario fornire specifiche prove per l'accertamento dei requisiti.

La Corte ha dato ragione all'INPS nei confronti di una società consortile composta da molte imprese artigiane e quattro società con natura industriale alla quale l'INPS aveva chiesto l'adeguamento agli obblighi contributivi previsti per le società industriali, escluse da agevolazioni. La contestazione della società era basata sul fatto che la commissione regionale aveva confermato l'iscrizione del consorzio all'albo degli artigiani.

"Questa Corte di cassazione ha affermato che l'impresa che chiede nei confronti dell'INPS l'accertamento della sua natura artigiana per ottenere il corrispondente inquadramento ai fini contributivi ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi richiesti per tale inquadramento, senza poter limitarsi ad invocare l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane che ha valore meramente indiziario e che, anche quando acquisisce valore costitutivo per effetto della L. n. 443 del 1985, art. 5 può essere contestata a fini specifici, quale quello della classificazione dell'impresa agli effetti del regime previdenziale."

"In altri termini, continua la sentenza citata "[...] poichè l'inquadramento del datore di lavoro, e quindi il regime assicurativo applicabile è regolato esclusivamente dalla legge, la quale richiede la esistenza di determinati presupposti in fatto per includere il datore nell'uno o nell'altro settore (industria, artigianato, terziario ecc.), tutti i provvedimenti di classificazione o inquadramento sono pienamente sindacabili in sede giudiziale."

La Corte non ha mancato di sottolineare che riguardo ai consorzi di imprese vi è una distinzione da fare tra

1. **consorzi di imprese** formati solo da imprese artigiane possono iscriversi nella sezione separata dell'albo delle imprese artigiane e godere delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 49, lettera b), legge n. 88/1989 e
2. **consorzi misti**, composti sia imprese artigiane che imprese industriali, i quali possono invece beneficiare solo delle eventuali agevolazioni regionali e solo se le imprese industriali non siano più di un terzo di tutte quelle che li compongono.

